QUATTRO CASI PRATICI IN MATERIA SUCCESSORIA

Michele Sesta

Professore nell'Università di Bologna "Alma Mater"

Benedetta De Bellis Avvocata in Bologna

Abstract: Gli Autori pongono all'attenzione del lettore quattro casi pratici relativi alla nullità del testamento,

all'applicazione degli artt. 564 e 485 c.c. e alla interpretazione della volontà del testatore.

Parole chiave: Artt. 564 e 485 c.c. - volontà - riduzione - relictum

Abstract: The Authors focus the reader's attention on four practical cases relating to the nullity of the will, the application of Articles 564 and 485 of the Civil Code and to the interpretation of the will of the testator.

Keywords: Artt. 564 and 485 Italian Civil Law - reduction - relictum

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il testamento *per relationem.* – 3. L'azione di riduzione del legittimario parzialmente pretermesso nei confronti del donatario non coerede. – 4. Sull'applicabilità al chiamato ulteriore che sia nel possesso dei beni ereditari degli oneri di cui all'art. 485 c.c. – 5. L'attribuzione di beni determinati tra istituzione di erede e legato: l'interpretazione della volontà del testatore.

1. Premessa

La materia delle successioni è senz'altro tra le tecnicamente più complesse che l'avvocato familiarista si trovi a trattare. Come noto, gli istituti disciplinati nel Libro II del codice civile, nella loro pressoché integralità, risalgono al testo originario del Libro, emanato con r.d. n. 1586/1939, che a sua volta si rifaceva al Codice unitario del 1865. Infatti, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la più recente riforma della filiazione hanno inciso nella materia successoria solo su profili specifici, il più rilevante dei quali resta quello relativo alla successione del coniuge, senza però modificare le categorie generali che presiedono al fenomeno successorio. Per queste ragioni, non è infrequente nelle trattazioni più autorevoli¹, il riferimento a dottrina e giurisprudenza della prima metà del secolo scorso.

¹G. BONILINI (a cura di), Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni, voll. I-VI, Giuffrè, Milano, 2009; G. CAPOZZI, Suc-

Riteniamo che in questa materia l'avvocato possa essere agevolato da un metodo casistico che, tuttavia, non può ridursi ad una mera ricerca di massime della Cassazione. Il compito più difficoltoso del difensore in queste vicende è, in primo luogo, quello di mettere esattamente a fuoco la fattispecie sottoposta alla sua disamina e, quindi, ricondurla al corretto dato normativo; operazione che spesso richiede un'attenta indagine del panorama dottrinale, anche meno recente, per lumeggiare l'esatta interpretazione dei riferimenti normativi che spesso appaiono formulati in modo criptico e che solo la conoscenza delle fonti più risalenti consente di esplicare. Solo dopo una consimile indagine, e dopo aver messo in luce le peculiarità del caso concreto, gli approfondimenti giurisprudenziali risulteranno effettivamente utili. In poche parole, in questa materia prima occorre "studiare" e "approfondire" attraverso le fonti dottrinali e poi attingere ai precedenti giurisprudenziali.

In tale contesto, riteniamo utile offrire una disamina di quattro casi pratici che abbiano trattato professionalmente.

2. Il testamento per relationem

È valido il testamento olografo con il quale il testatore, designati tre eredi, abbia rinviato per l'individuazione dei beni loro rispettivamente relitti a una perizia redatta, con l'ausilio di mezzi meccanici, da un tecnico incarico di stimare gli immobili e predisporre un progetto divisionale con formazione di tre lotti, precisando il testatore che detto atto, da lui sottoscritto per adesione, costituisce la propria volontà testamentaria?

* * *

La peculiarità dalla fattispecie in esame risiede nel fatto che il testatore, con scheda olografa, ha disposto che «quanto scritto nella relazione del Geom. XXX, in data XXX, costituisca nella sua integralità, per quanto riguarda le mie proprietà immobiliari, le mie volontà testamentarie» e ha poi assegnato ai tre figli, istituiti eredi, un lotto ciascuno di quelli individuati nel progetto divisionale predisposto dal tecnico; si noti che nella scheda i singoli lotti sono individuati in base alla numerazione attribuita dal perito, senza che il *de cuius* si sia premurato di descriverne la consistenza.

Il testamento in esame, come si vedrà, pone questioni relativamente alla sua validità, tanto con riguardo al principio della personalità dell'atto, quanto ai requisiti di forma prescritti per la validità dell'olografo (art. 602 c.c.).

Nella fattispecie, il testatore non ha espresso nella scheda una volontà completa e in sé autosufficiente, rinviando a una fonte esterna, ovvero un atto di un soggetto terzo, predisposto prima della redazione del testamento stesso (c.d. *relatio*).

Come noto, la *relatio* ricorre allorquando, al momento della predisposizione di un atto negoziale, le parti – o il dichiarante nell'ipotesi di negozi unilaterali – rinviano a un dato esterno che va a integrare il contenuto dell'atto stesso².

cessioni e Donazioni, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, IV ed., Giuffrè, Milano, 2015; L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte Speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, III ed., Giuffrè, Milano, 1992; L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte Speciale. Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, IV ed., Giuffrè, Milano, 1990; M. SESTA (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, voll. I-II, Giuffrè, Milano, 2011. P. RESCIGNO (diretto da), M. IEVA (coordinato da), Trattato breve delle Successioni e Donazioni, voll. I-II, II ed., Cedam, Padova, 2010.

² Così R. NICOLÒ, La relatio nei negozi formali, in Raccolta di scritti, tomo II, Giuffrè, Milano, 1980, p. 1447 ss.

La relatio può essere formale o sostanziale³.

Nel primo caso, il testatore esprime la sua volontà e rinvia per la determinazione dell'oggetto o del soggetto della disposizione a fatti e circostanze che richiedono una mera presa di cognizione, cioè una semplice attività di accertamento del loro accadere⁴.

La *relatio*, invece, è sostanziale allorché il testatore si rimette alla volontà di un soggetto terzo, investito della scelta dell'oggetto del lascito o della persona da beneficiare⁵.

Se la validità della *relatio* formale è pressoché univocamente riconosciuta⁶, maggiori dubbi si pongono con riguardo a quella sostanziale.

Secondo un'impostazione più restrittiva, tale *relatio* – fatte salve le eccezioni espressamente contemplate dal Legislatore⁷ – non è ammissibile, risultando il testamento incompleto in uno dei suoi elementi essenziali, cioè la volontà del disponente⁸. Infatti, come si ricava dall'art. 631, 1° comma, c.c. – che sanziona con la nullità la disposizione testamentaria con la quale «si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità» – il negozio testamentario è atto personalissimo⁹, cosicché non è prospettabile che il testatore ne affidi la determinazione del contenuto a un terzo.

Altro orientamento ritiene, invece, che laddove la *relatio* abbia ad oggetto l'altrui volere, già manifestato e noto al testatore al tempo della redazione del testamento, il principio della personalità sia rispettato: il testatore, infatti, attraverso il richiamo a quanto precedentemente disposto dal terzo, dimostra di condividerlo e di volerlo far proprio¹⁰.

⁶ In argomento, V. PESCATORE, op. cit., p. 61; G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 711, per cui la relatio formale non pone questioni di validità dell'atto testamentario poiché esso «è completo nei suoi elementi essenziali, con la sola caratteristica che il soggetto o l'oggetto non è determinato, ma determinabile attraverso il rinvio alla fonte esterna».

⁷Attribuzione all'onerato o al terzo della facoltà di scelta del beneficiario tra una cerchia determinata di persone (art. 631, 2° comma, c.c.); legato determinato per arbitrio altrui (art. 632, 1° comma, c.c.); legato remuneratorio (art. 632, 2° comma, c.c.); legato di genere (art. 653 c.c.); legato alternativo (art. 665 c.c.).

¹⁰ In argomento, A. CICU, op. cit., p. 301, che osserva che non «si ha un abdicare alla propria volontà se il testatore si ri-

³In argomento, G. BARALIS, *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, vol. I, II ed., Cedam, Padova, 2010, p. 827 ss.

⁴ In argomento, G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., tomo I, p. 711; V. PESCATORE, *Il negozio testamentario*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*, diretto da G. BONILINI, tomo II, Giuffrè, Milano, 2009, p. 60, per cui nell'ipotesi di *relatio* formale v'è una volontà «dichiarata con rinvio a circostanze estrinseche»; A.G. MONDELLO, *Il testamento per relazione*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 11, che osserva che nell'ipotesi di *relatio* formale «l'intento negoziale è già compiutamente individuato in tutti i suoi elementi, mediata è soltanto la manifestazione della volontà, nel senso che essa si manifesta con riferimento a una fonte esterna di accertamento del significato della dichiarazione».

⁵ Così, G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., tomo I, p. 711; V. PESCATORE, *op. cit.*, p. 60, per cui nell'ipotesi di *relatio* sostanziale «il testatore rinvia ad un vero e proprio fatto espressivo del terzo»; A.G. MONDELLO, *op. cit.*, p. 11, per cui la *relatio* sostanziale «funziona da fonte di determinazione esterna del contenuto del volere».

⁸ Così G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., tomo I, p. 711, per cui la ragione dell'inammissibilità di tale *relatio* va ricercata nel principio di personalità dell'atto testamentario che impone che soltanto il testatore sia legittimato «a determinare le vicende del fenomeno successione, senza la partecipazione di volontà estranee»; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, a cura di G. Trabucchi, XLI ed., Cedam, Padova, 2004, p. 419, per cui «la disposizione *per relationem* sarà valida soltanto quando non implichi incompletezza nell'elemento di volontà del testatore con un rinvio a determinazioni altrui; non è consentito affidarsi alla decisione del terzo, per il principio della personalità della volontà testamentaria (*artt.* 631 e 632)».

⁹ Così A. CICU, *Le successioni*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 291, per cui il testamento è negozio strettamente personale di tal ché la volontà in esso racchiusa non può che essere manifestata direttamente dal testatore, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere a un rappresentante. F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, VII ed., Cedam, Padova, 1979, p. 407, per cui «non è quindi possibile che il testamento si compia mediante l'opera di un rappresentante, sia esso rappresentante legale o volontario, giacché la speciale natura del negozio esige che la parte faccia personalmente la sua dichiarazione e vieta non soltanto che un terzo sostituisca la propria volontà a quella del testatore, facendo il testamento in nome e nell'interesse altrui (...) e cioè intervenendo nella duplice fase della determinazione e della manifestazione della volontà, ma anche che il testatore possa avvalersi dell'opera di un nuncio nonostante che questi, limitandosi alla semplice trasmissione del volere del disponente, senz'alcuna autonomia della propria volontà, non assuma la figura giuridica del rappresentante». In argomento, G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni* diretto da G. Bonilini, tomo II, cit., p. 36.

Tanto chiarito, a parere di chi scrive, la *relatio* operata dal testatore nella fattispecie deve essere ricondotta alla figura della *relatio* sostanziale. Il testatore, infatti, ha fatto integrale richiamo, per la determinazione dell'oggetto delle disposizioni a favore di ciascun figlio, al contenuto dell'elaborato predisposto dal tecnico incaricato, da lui sottoscritto in segno di condivisione, dichia-rando espressamente che la perizia in questione «costituisca nella sua integralità la mia volontà testamentaria». Come sopra accennato, i lotti che il testatore ha inteso assegnare agli eredi sono quelli individuati nel progetto divisionale predisposto dal tecnico; la scheda testamentaria, quindi, di per sé, non esprime una volontà "autosufficiente" e completa, essendo imprescindibile integrarne il contenuto con quello dell'elaborato redatto dal perito incaricato dal testatore, che unicamente consente di individuare l'esatta consistenza dei lotti immobiliari.

Anche a voler ammettere, aderendo l'orientamento meno rigoroso richiamato, che la *relatio* di cui trattasi sia ammissibile con riferimento al principio della personalità dell'atto testamentario, occorre interrogarsi come essa si coniughi con i rigorosi requisiti di forma prescritti dall'art. 602 c.c. che, come noto, impone che il testamento olografo sia scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore, a pena di nullità (art. 606, 1° comma, c.c.)¹¹.

Con riguardo al rapporto tra *relatio* e requisiti di forma del testamento si registrano diverse tesi. Secondo un più risalente orientamento, la *relatio* è radicalmente inconciliabile con i formalismi prescritti dall'art. 602 c.c. di tal ché il requisito di forma mai può ritenersi soddisfatto: la scheda propriamente olografa, infatti, non racchiude una volontà testamentaria completa, dovendo necessariamente farsi riferimento allo scritto del terzo richiamato *per relationem*, che, tuttavia, come ovvio, non soddisfa affatto il requisito dell'olografia¹². A tale opinione se ne affianca un'altra che ritiene rispettato il requisito formale qualora la *relatio* sia operata a favore di un testamento pubblico o di altro documento pubblicamene conosciuto¹³.

¹³ C.M. BIANCA, op. cit., p. 735, che argomenta che «allo stesso modo in cui il testatore può designare l'erede o il legatario con un connotato oggettivo e inequivoco (...), potrebbe designarlo con riferimento ad un testamento pubblico o altro do-

chiama a una volontà altrui già manifestata e da lui conosciuta»; l'A. fa espresso riferimento all'ipotesi, che presenta forti analogie con il caso concreto, in cui il terzo abbia formulato un progetto di testamento per il testatore, che lo fa suo richiamandolo (ma non trascrivendone il contenuto) nella scheda.

¹¹ In argomento, C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. II, *La famiglia*. *Le successioni*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 734, che evidenzia come la *relatio* formale pone questioni di nullità non tanto con riguardo al profilo della personalità dell'atto testamentario quanto, piuttosto, in relazione al requisito di forma «in quanto una parte del contenuto del testamento dipenderebbe da un'altra dichiarazione, estranea alla dichiarazione testamentaria».

¹² Così A. CICU, op. cit., p. 301, per cui «non v'è dubbio, tuttavia, che vi sia nullità per vizio di forma, perché la volontà del testatore, pur essendo sua, libera e spontanea, non è scritta da lui stesso. Non è suo il documento in cui essa è contenuta: il documento che egli forma dovrebbe essere integrato con altro scritto, che non contiene un semplice dato di fatto, ma una volontà non scritta da lui»; D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, Utet, Torino, 1962, p. 1065: «Se perciò il testatore si limitasse a dire "dispongo dei miei beni come sta scritto sul tal foglio", o questo foglio è tale da costituire testamento (contenuto data e sottoscrizione autografa) e allora esso è il testamento e l'altro documento è uno scritto inutile; oppure non è tale e il secondo non può dar luogo a un testamento valido per effetto della relazione al primo, perché manca l'olografia del documento testamentario».

Circa l'invalidità nei negozi formali della *relatio* a fonti esterne: E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corretta della II ed., a cura di G. Crifò, con *Introduzione* di G.B. Ferri, ESI, Napoli, 1994, p. 280: «il carattere formale del negozio importa che il suo precetto non possa validamente venir posto in essere, se non nella forma predeterminata e in essa esclusivamente. Pertanto, esso non potrebbe desumere il suo contenuto precettivo *per relationem* da una fonte di cognizione ad esso estranea, cui facesse rinvio o riferimento». In senso contrario, R. NICOLÒ, *op. cit.*, p. 1147 ss., per cui affermare che la *relatio* non dovrebbe mai essere possibile nei negozi formali «esaspera senza ragione il rigore della forma, proprio in un sistema giuridico, come il nostro, già sin troppo orientato in senso formalistico»; l'A. propende, dunque, per la «soluzione più liberale» per cui la *relatio* sarebbe ammissibile, con la precisazione però che «il contenuto minimo necessario della dichiarazione deve adeguarsi al tipo di effetto in funzione del quale è prescritto il requisito formale». Tali considerazioni, come precisato dall'A., non possono tuttavia estendersi al testamento «per il quale il fenomeno della *relatio* si presenta con qualche caratteristica peculiare».

A tale orientamento si contrappone quello per cui il requisito formale è comunque rispettato nella misura in cui la disposizione testamentaria che contenga la *relatio* risponda ai requisiti di cui all'art. 602 c.c.; ciò in quanto «gli elementi esterni», attraverso il richiamo operato dal testatore, sono «inseriti nel meccanismo formale del negozio»¹⁴.

Secondo un orientamento mediano, invece, la *relatio* è ammissibile e non pone problematiche dal punto di vista formale purché essa assolva a una mera funzione di «informativa accessoria sulla volontà» del testatore, già espressa in tutti i suoi elementi essenziali nell'atto testamentario, rispettoso dei requisiti di forma¹⁵.

Tanto premesso, a parere di scrive, tenuto conto del rigido formalismo prescritto dal Legislatore per la validità del testamento olografo, appare preferibile la tesi più rigorosa richiamata, e cioè che la volontà testamentaria, nella sua integralità, debba risultare da un atto che risponda ai requisiti di forma del testamento olografo¹⁶.

Passando alla disamina del caso di specie, si rimarca che il contenuto della scheda testamentaria de qua è in sé assolutamente indeterminato, non essendo possibile individuare con esattezza i beni che il testatore ha intenso assegnare a ciascun coerede. La *relatio* operata dal testatore non ha, dunque, una mera funzione di "specificare" e/o "chiarire" la volontà dal medesimo espressa nell'atto testamentario ma, per contro, ne costituisce un elemento essenziale e imprescindibile ai fini della sua completezza. L'atto del terzo, tuttavia, pur essendo stato sottoscritto dal testatore in calce per adesione, non presenta i requisiti formali di cui all'art. 602 c.c., trattandosi di uno scritto attribuibile a un soggetto terzo, redatto con mezzi meccanici.

In conclusione, deve concludersi per la nullità dell'atto testamentario di cui trattasi.

3. L'azione di riduzione del legittimario parzialmente pretermesso nei confronti del donatario non coerede

Il legittimario che abbia accettato puramente e semplicemente un'eredità di valore modesto (consistendo il relictum unicamente nella somma di Euro 1.000 circa, pari alla quota di un mezzo del sal-

cumento pubblicamente conosciuto (es. il testatore dichiara di nominare come eredi le stesse persone nominate dal coniuge in un determinato testamento pubblico)».

¹⁴ Così G.B. FERRI, *In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale* per relatioem, in *Riv. dir. comm.*, 1964, II, p. 192 ss.; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari, Artt. 601-608*, in *Commentario al Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1986, p. 25, per cui «quando il rinvio è fatto dal testatore non a sé stesso ma ad un terzo (...) la forma non c'entra: una volta che esso contenga una disposizione a causa di morte, essa è ormai soddisfatta (...). Dal punto di vista della forma, basta che la *relatio* vi sia dentro»; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 40 ss., per cui «*il* rinvio a dati estrinseci non compromette il formalismo testamentario, poiché la decisione (...) si è manifestata con osservanza di legge» e ancora «la *relatio* non incide sulla forma, poiché la decisione referente si è attuata nei modi legali».

¹⁵G. GIAMPICCOLO, Il Contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultime volontà, Giuffrè, Milano, 1954, p. 92, per cui «finché si tratta di precisare il contenuto della dichiarazione di volontà, il requisito di forma non è richiesto»; diversamente, «dove invece vuol essere indiretta la manifestazione del momento essenziale della disposizione, la relatio non sarebbe più ammissibile, fosse anche fatta per riferimento ad un atto in forma equipollente a quella richiesta per il testamento e persino ad un testamento revocato». In termini, A. GIORDANO MONDELLO, op. cit., per cui «il nucleo normativo essenziale dovrà sussistere in nuce ed essere desumibile indipendentemente dalla relatio». In giurisprudenza, Trib. Vicenza 10 aprile 1972, in *Giur. it.*, 1974, I, c. 600 ss.: «la relatio per essere valida non deve contenere un rinvio di volontà o una manifestazione di volontà che va integrata nella sua essenza da elementi esteriori, ma deve già contenere il nucleo normativo essenziale, una manifestazione di volontà, cioè, già autonoma e compiuta».

¹⁶ Semmai, a tutto concedere, un rinvio ad un atto predisposto da un terzo potrebbe ritenersi ammissibile con riferimento alla fattispecie del testamento segreto, considerato che ai fini della validità dello stesso non è prescritto il requisito dell'autografia (art. 604 c.c.); ciò sempre che siano rispettati gli ulteriori formalismi previsti dal Legislatore (cioè le sottoscrizioni di cui al 1° comma del richiamato art. 604 c.c. ovvero le dichiarazioni di cui al comma successivo).

do del conto corrente co-intestato al de cuius), può considerarsi alla stregua di un legittimario pretermesso e, dunque, agire in riduzione nei confronti del donatario che non sia coerede?

* * *

Nella fattispecie Tizia, nella sua qualità di legittimaria della madre Caia, ha agito in riduzione nei confronti di Sempronio (soggetto estraneo alla successione di Caia), in favore del quale la *de cuius* aveva disposto per donazione di una villa di ingente valore. Occorre precisare che il *relictum* ricomprendeva unicamente un credito di euro 1.000 circa, pari alla quota di un mezzo del saldo del conto corrente cointestato a Caia e al di lei marito.

Successivamente all'apertura della successione ma prima dell'instaurazione della causa recante l'esercizio dell'azione di riduzione, Tizia, affermandosi erede della madre Caia, aveva sottoscritto, unitamente all'altro correntista (cioè il marito della defunta), una dichiarazione indirizzata alla Banca, mediante la quale ella – espressamente qualificandosi erede di Caia – aveva disposto che la quota di sua spettanza dell'importo di cui al predetto conto corrente cointestato alla *de cuius* venisse integralmente attribuita all'altro cointestatario.

Il donatario Sempronio, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di riduzione esercitata da Tizia non avendo ella accettato l'eredità con beneficio d'inventario come richiesto dall'art. 564 c.c.

Per contro, Tizia ha sostenuto che non vi era necessità di accettazione beneficiata, argomentando che la somma di cui al saldo del conto corrente era andata integralmente a beneficio dell'altro co-erede (il marito di Caia), cosicché ella era stata integralmente pretermessa dall'eredità materna.

L'azione promossa da Tizia nei confronti di Sempronio è ammissibile?

Come noto, l'art. 564, 1° comma, c.c. dispone che «il legittimario che non ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi (*omissis*)». Dunque, la norma impone al legittimario che intenda agire in riduzione contro il donatario o legatario che non sia contemporaneamente coerede di accettare l'eredità con beneficio di inventario. La ratio della disposizione va ravvisata nella necessità di tutelare i donatari e legatari "estranei" alla successione da eventuali abusi posti in essere dal legittimario; tale rischio è scongiurato dalla redazione dell'inventario che racchiude una constatazione ufficiale-preventiva rispetto all'esercizio dell'azione – della consistenza dell'asse ereditario e, dunque, della lesione ¹⁷.

Come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nell'ipotesi in esame l'accettazione beneficiata costituisce una vera e propria condizione d'ammissibilità dell'azione¹⁸, la cui mancanza può essere rilevata d'ufficio dal Giudice¹⁹, anche in sede di appello. Tale condizione deve sussi-

¹⁷ Così G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 541; L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte Speciale. Successione necessaria, cit., pp. 249 ss.; A. TULLIO, L'azione di riduzione. L'imputazione ex se, in Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni, diretto da G. Bonilini, cit., p. 557, che conferma che la ratio della disposizione è quella di «tutela dei donatari e legatari contro possibili abusi del legittimario che agisca in riduzione. La disposizione tende ad evitare, in altre parole, che il legittimario agisca in riduzione, pur quando il relictum sia capiente a soddisfare la quota di legittima che gli spetta»; l'A. osserva altresì che «tale condizione non è richiesta qualora si agisca contro un coerede, poiché, in quanto compartecipe della comunione ereditaria, dispone degli strumenti necessari per accertare l'esatto ammontare del relictum».

¹⁸ Così L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte Speciale. Successione necessaria, cit., p. 256; L. FERRI, I Legittimari, Artt. 536-564, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1971, p. 212; G. CA-POZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 541; A. TULLIO, op. cit., p. 555; P. D'ALESSANDRO, Commento all'art. 564 c.c., in M. SESTA (a cura di), Codice delle Successioni e Donazioni, vol. I, cit., p. 1025.

¹⁹ In termini, *ex multis*, Cass. 7 febbraio 2020, n. 2914, in *DeJure*, per cui l'accettazione beneficiata è condizione di "*proponibilità*" della domanda; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18068, in *DeJure*, per cui «il difetto dell'accettazione dell'eredità con

stere già al tempo della proposizione della domanda e l'originario vizio non è suscettibile di essere sanato in corso di causa²⁰: ciò anche considerato che la proposizione stessa dell'azione determina accettazione tacita dell'eredità *ex* art. 476 c.c.²¹, cosicché il legittimario diviene erede puro e semplice²².

Corollario di quanto sopra è che il legittimario che abbia accettato puramente e semplicemente l'eredità può agire esclusivamente per far ridurre le liberalità di cui hanno beneficiato altri coeredi. L'unica eccezione a tale regola si riscontra nell'ipotesi in cui il legittimario sia stato totalmente pretermesso dalla successione. In tale caso, infatti, si ritiene che egli non sia assoggettato all'onere della preventiva accettazione beneficiata poiché non v'è una delazione in suo favore, cosicché egli non è in condizione di accettare l'eredità, né semplicemente, né col beneficio²³.

Appare, dunque, assai rilevante stabilire quando possa configurarsi una totale pretermissione del legittimario.

Non v'è dubbio che una consimile fattispecie si realizzi qualora il testatore abbia disposto, a titolo universale o particolare, del proprio intero patrimonio a favore di altri, senza in alcun mo-

²²Né può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 510 c.c., per cui «l'accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri ...»; la norma, infatti, si riferisce ai chiamati che non abbiano ancora accettato l'eredità, non a quelli che, avendo accettato puramente e semplicemente, non rivestono più la qualifica di chiamati bensì quella di eredi puri e semplici.

beneficio di inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel grado di appello»; in senso conforme, Cass. 9 dicembre 1995, n. 12632 e Cass. 10 febbraio 1987, n. 1407, entrambe consultabili in *DeJure*.

²⁰ Sul punto, L. FERRI, *I Legittimari, Artt.* 536-564, cit., p. 213; G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni,* cit., tomo I, p. 541; A. TULLIO, op. cit., p. 555; P. D'ALESSANDRO, op. cit.

²¹ Così L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte Speciale. Successione necessaria* cit., pp. 256-257, che precisa che il legittimario che abbia accettato puramente e semplicemente non può «dichiarare, in corso di causa, di volere accettare l'eredità con beneficio d'inventario», né può profittare dell'accettazione beneficiata fatta da altro legittimario; G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., tomo I, p. 541; A. TULLIO, *op. cit.*, p. 555.

In giurisprudenza, Cass. 19 ottobre 2012, n. 18068, cit. per cui «l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio d'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio»; Cass. 22 giugno 1963, in *Foro it.*, 1963, I, c. 1914, che conferma che l'accettazione beneficiata deve essere preventiva alla proposizione dell'azione posto che la stessa vale quale accettazione tacita pura e semplice dell'eredità, precludendo così al legittimario una "successiva" accettazione beneficiata; la Suprema Corte ha altresì precisato che il legittimario che abbia intrapreso l'azione senza accettare con il beneficio di inventario non può giovarsi dell'accettazione beneficiata successivamente fatta da altro legittimario, che intervenga nel giudizio o si costituisca tardivamente dopo essere rimasto contumace.

²³ Cfr. L. FERRI, I Legittimari, Artt. 536-564, cit., p. 216, per cui «ove si tratti di mero legittimario non chiamato, come erede, a succedere, perché preterito dal testatore, l'onere dell'accettazione beneficiata non può riguardarlo. Come è ovvio, può compiere accettazione di eredità, beneficiato o non, solo chi è chiamato a succedere»; G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 541; A. TULLIO, op. cit., p. 558, per cui «l'onere dell'accettazione beneficiata non è richiesto al legittimario totalmente pretermesso in quanto egli non essendo chiamato all'eredità non deve e comunque non può accettare per assenza di delazione»; infatti, «la qualità di erede presuppone la titolarità di una quota ereditaria, sicché il legittimario pretermesso non è erede, ma lo diventa in seguito alla positiva sentenza di riduzione, in quanto acquisita, in forza della vocazione necessaria, la quota di legittima»; P. D'ALESSANDRO, op. cit.

In giurisprudenza, Cass. 19 novembre 2019, n. 30079, in *DeJure*, per cui «il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dell'art. 564 c.c., comma primo, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore»; cfr. Cass. 26 ottobre 2017, n. 25441, in *DeJure*, per cui nell'ipotesi di legittimario pretermesso «la presentazione dell'azione di riduzione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far procedere l'azione di riduzione, anche intestata nei confronti del terzo, della previa accettazione beneficiata ovvero della sola redazione dell'inventario».

do beneficiare – o aver beneficiato in vita attraverso donazioni – il legittimario. In tal caso, infatti, viene esclusa la vocazione del soggetto pretermesso e, conseguentemente, la delazione dell'eredità in suo favore.

Assai più complesso è stabilire se la pretermissione del legittimario possa configurarsi nella successione ab intestato.

Ciò sembrerebbe da escludersi considerato che, in mancanza di testamento, i rapporti giuridici facenti capo al *de cuius* – fatta eccezione per quelli che si estinguono a causa della morte²⁴ – devono necessariamente trasmettersi e continuare in capo ad altri, cioè i di lui eredi.

Si osservi, a tal proposito, che oggetto della delazione è la somma di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo al defunto, esclusi quelli che si estinguano *ex lege* con la sua morte²⁵. Pertanto, colui che è designato per legge a succedere come erede, a far data dall'apertura della successione, acquista il diritto di accettare l'eredità e, dunque, di subentrare in tutti i rapporti giuridici di titolarità del *de cuius*²⁶.

In tale contesto, deve ritenersi che una delazione in favore del legittimario vi sia sempre, con la precisazione che, ai fini del sorgere del suo diritto di accettare l'eredità, non ha nessuna rilevanza l'entità dell'attivo ereditario, ben potendo l'eredità essere anche passiva. Occorrere altresì considerare che, nella pratica, è pressoché impossibile che un soggetto si sia spogliato in vita di tutti i suoi beni, nessuno escluso, e che al momento della morte egli non fosse titolare di alcun rapporto giuridico trasmissibile *mortis causa* ai soggetti chiamati per legge all'eredità. Dunque, potrà tutt'al più verificarsi una parziale pretermissione del legittimario, laddove la delazione in suo favore sia all'evidenza insufficiente rispetto alla legittima riservatagli per legge, ma non già una totale pretermissione.

La giurisprudenza pare tuttavia di diverso avviso ed ammette la possibilità che vi possa essere totale pretermissione del legittimario anche nell'ipotesi di successione ab intestato, «qualora il *de cuius* si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione» ²⁷. Tale conclusione, tuttavia, non appare, a parere di chi scrive, convincente, poiché sovrappone il profilo della delazione in favore del legittimario con quello dell'ammontare del *relictum*.

²⁴A titolo esemplificativo, diritto di uso, abitazione e usufrutto; diritti e obblighi derivanti da contratti connotati dall'*intuitu personae*.

²⁵ A. CICU, op. cit. p. 33; F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, op. cit., p. 4, per cui «l'universalità o l'universum jus di cui parla la legge va poi inteso come patrimonio nel suo complesso, che non consiste in una somma o aggregato di singoli beni, ma è una unità intellettuale, astratta, che comprende in sé tutti i vari rapporti giuridici, anche eventuali, appartenenti ad una persona, ed abbraccia tanto il passivo che l'attivo»; N. COVIELLO, Delle Successioni, Parte Generale, S. Giovanni & Figlio, Napoli, 1932, p. 3, che precisa che l'universum jus deve essere inteso «in un senso tanto generale da ricomprendervi i debiti e gli oneri come un elemento integrante, costitutivo, non già come un peso e un accessorio: il patrimonio nella sua universalità è per il nostro legislatore un insieme inscindibile di attività e passività»; G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 101, per cui «la delazione, invece, è l'aspetto oggettivo del fenomeno successorio e va intesa come il complesso dei diritti, dei doveri e delle altre situazioni giuridiche, che viene tutelato alla morte del titolare per essere offerto ad altro soggetto».

²⁶ Così C. CICALA, Il Concetto di delazione. L'unicità della delazione, in Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni, diretto da G. Bonilini, tomo I, cit., p. 1049, per cui con il termine "delazione" deve intendersi «l'attribuzione del diritto di accettare l'eredità e per l'effetto di succedere nei rapporti giuridici di cui era titolare il defunto»; G. SAPORITO, L'Accettazione dell'eredità, in Trattato breve delle Successioni e Donazioni, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, vol. I, cit., p. 245, per cui la "delazione" «si esaurisce nel mettere l'eredità a disposizione del chiamato attribuendogli da un lato il diritto di accettarla e dall'altro un complesso di poteri di amministrazione e di conservazione con funzione strumentale all'esercizio di quel diritto».

²⁷ Così, Cass. 7 febbraio 2020, n. 2914; Cass. 19 novembre 2019, n. 30079, cit.; in termini, Cass. 3 luglio 2013, n. 16635; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28632; Cass. 15 giugno 2006, n. 13804; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19527, tutte consultabili in *DeJure*, che, nell'affrontare la questione degli oneri probatori gravanti *ex* art. 1417 c.c. sul legittimario pretermesso che agisce per la declaratoria di simulazione di atti posti in essere dal *de cuius*, hanno incidentalmente affermato che vi può essere pretermissione anche nell'ipotesi di successione per legge.

Tanto premesso in linea generale, può passarsi alla disamina del caso concreto sopra prospettato. La *de cuius* Caia è deceduta senza lasciare testamento, cosicché sono stati chiamati all'eredità i di lei eredi legittimi tra cui, per quel che qui rileva, la figlia Tizia.

Onde valutare se Tizia, per agire in riduzione contro Sempronio (come detto, donatario estraneo alla successione di Caia) fosse onerata dall'accettare l'eredità con beneficio di inventario, occorre interrogarsi se vi sia stata, in concreto, una delazione in suo favore poiché in tal caso ella è da considerarsi chiamata alla successione e, quindi, soggetta all'onere dell'accettazione beneficiata.

La risposta, a parere di chi scrive, deve essere affermativa.

A tacer del profilo che in assenza di testamento la delazione *ex lege* in favore dei chiamati si verifica sempre, nella fattispecie, la *de cuius*, pur avendo disposto per donazione della villa in favore di Sempronio, non aveva con tale atto di liberalità esaurito il proprio patrimonio ai danni degli eredi legittimari e, in particolare, di Tizia. Alla morte di Caia, infatti, era caduto in successione un importo pari alla metà del saldo del conto corrente di cui ella era co-intestataria. Pertanto, pur non potendosi negare che la donazione contestata abbia "sottratto" al patrimonio di Caia il bene di maggior valore, non v'è dubbio che nella fattispecie vi fosse un *relictum* che è stato devoluto in favore dei chiamati all'eredità.

A conferma di ciò, è significativo che Tizia, espressamente affermandosi erede della madre, con scrittura privata ad hoc, ha ceduto all'altro coerede la quota di propria spettanza delle somme di denaro cadute in successione; non può, dunque, dubitarsi che vi sia stata una delazione in suo favore, tanto più che Tizia si è addirittura qualificata erede nell'atto con cui disponeva della quota del saldo del conto corrente, con ciò accettando l'eredità²⁸.

La circostanza che, in concreto, il valore del *relictum* sia irrisorio rispetto a quello del bene donato non vale a qualificare Tizia quale legittimaria totalmente pretermessa bensì, diversamente, quale legittimaria chiamata alla successione in una quota insufficiente rispetto a quella riservatale per legge. Del pari, irrilevante è il fatto che Tizia abbia disposto delle somme ad ella devolute in forza della successione materna in favore del co-erede/co-intestatario del conto corrente: semmai tale circostanza conferma ulteriormente l'avvenuta delazione in favore di Tizia.

In conclusione, Tizia, ancorché astrattamente legittimata ad agire per la riduzione della donazione, considerata l'estraneità di Sempronio dal novero dei coeredi, avrebbe dovuto preventivamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Il che, come detto, non è avvenuto avendo la legittimaria accettato l'eredità puramente e semplicemente assumendo il titolo di erede nel contesto della richiamata scrittura privata. Tale accettazione, come sopra si è argomentato, è "irreversibile", non essendo prospettabile che l'erede che abbia accettato puramente e semplicemente possa, in un secondo momento, accettare nuovamente l'eredità con beneficio di inventario.

L'azione promossa da Tizia nei confronti del donatario Sempronio, pertanto, a parere di chi scrive, è inammissibile difettando la condizione dell'accettazione beneficiata dell'eredità da parte della legittimaria.

²⁸ Art. 475, 1° comma, c.c. per cui «l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede».

4. Sull'applicabilità al chiamato ulteriore che sia nel possesso dei beni ereditari degli oneri di cui all'art. 485 c.c.

Al chiamato ulteriore che sia nel possesso dei beni ereditari è richiesto di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e della notizia della devoluta eredità come prescritto dall'art. 485 c.c., sotto pena, in difetto, di essere considerato erede puro e semplice?

* * *

Alla morte di Tizio, deceduto senza lasciare testamento, sono stati chiamati all'eredità il figlio Caio e la moglie Sempronia. Caio e Sempronia, tenuto conto delle passività gravanti sull'eredità, intendono rinunciare all'eredità. In caso di rinuncia, chiamato per rappresentazione sarebbe il figlio di Caio (Caietto), comproprietario unitamente al *de cuius* di alcuni beni, sui quale esercitava il compossesso al tempo dell'apertura della successione. La questione che si pone è se, nell'ipotesi di rinuncia dei primi chiamati Caio e Sempronia, Caietto, non avendo tempestivamente dato corso agli adempimenti di cui all'art. 485 c.c., sia da considerarsi quale erede puro e semplice, con ogni relativa conseguenza in ordine alla sua responsabilità patrimoniale diretta in relazione alle passività ereditarie.

* * *

Come noto, i chiamati ulteriori sono coloro cui l'eredità è messa a disposizione (per legge o in base alle volontà testamentarie del *de cuius*) nell'eventualità in cui i primi chiamati non possano (poiché indegni o premorti) o non vogliano (poiché vi rinunciano) accettare l'eredità.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in caso di pluralità di chiamati a succedere in ordine successivo, la delazione si verifica immediatamente anche in favore dei chiamati ulteriori; da ciò ne consegue che i predetti, sin dal momento dell'apertura della successione, hanno diritto di accettare l'eredità, anche se gli effetti della loro accettazione sono condizionati alla mancata definizione della vicenda successoria in favore dei chiamati anteriori²⁹.

A fondamento di tale tesi depongono le seguenti considerazioni:

il termine decennale per accettare l'eredità decorre, tanto per i primi chiamati quanto per i chiamati in subordine, dal momento dell'apertura della successione (art. 480, 3° comma, c.c.), di guisa che, coordinando tale disposizione con il principio generale per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.), anche i chiamati ulteriori hanno diritto, sin dall'apertura della successione, di disporre ed esercitare il diritto potestativo di accettare l'eredità³⁰;

³⁰ Cfr. Cass. 30 marzo 2012, n. 5152, in *DeJure:* «l'art. 480 c.c., comma 3, stabilisce che il termine di dieci anni, fissato per accettare l'eredità, non corre per i chiamati ulteriori, nel caso in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiama-

²⁹ Sul punto, Cass. 6 febbraio 2014, n. 2743, per cui «qualora sussista una pluralità di chiamati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare un'accettazione anche tacita dell'eredità»; in senso conforme, Cass. 30 marzo 2012, n. 5152, per cui i chiamati ulteriori «sono abilitati ad esercitare una accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al verni meno, per rinuncia o per prescrizione (*omissis*) del diritto dei primi chiamati»; cfr. Cass. 13 luglio 2000, n. 9286; Cass. 22 giugno 1195, n. 7073; Cass. 16 agosto 1993, n. 8737; tutte le pronunzie sono consultabili in *DeJure*.

In dottrina, L. FERRI, *Successioni in generale, Artt.* 456-511, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1966, per cui: «non sembra che sussistano serie ragioni per negare validità ad una tale accettazione. Se si considera che la prescrizione del diritto di accettare corre subito, fin dal momento dell'apertura della successione, anche per i chiamati in subordine, si rileva agevolmente che sarebbe ingiusto non permettere loro di accettare, esponendoli al pericolo di una decadenza, col solo rimedio dell'*actio* interrogatoria»; sulla base di tali argomentazioni, si riconosce a tali chiamati il diritto di accettare (o rinunciare) all'eredità.

 l'art. 479 c.c., nello stabilire la trasmissibilità agli eredi del diritto di accettare l'eredità, non distingue tra primi chiamati e chiamati ulteriori, dovendosi così concludere che anche la posizione giuridica dei chiamati ulteriori sia dotata di autonoma rilevanza giuridica³¹.

Corre l'obbligo di evidenziare che parte della dottrina critica la configurabilità di una delazione attuale in favore dei chiamati ulteriori sin dall'apertura della successione, in proposito richiamando le disposizioni di cui agli artt. 522 e 523 c.c., dalle quali si ricaverebbe il principio per cui l'eredità "si devolve" al chiamato ulteriore solo a seguito e condizionatamente al mancato acquisto dell'eredità da parte dei primi chiamati. Sulla base di tali rilievi, la citata dottrina giunge alla conclusione che il chiamato ulteriore non può compiere un valido atto di accettazione dell'eredità prima della rinuncia del primo chiamato, né può esercitare i poteri di cui all'art. 460 c.c.³².

La predetta tesi, come detto, non trova seguito nella giurisprudenza che propende per il principio della c.d. simultaneità della delazione ³³.

Occorre ora interrogarsi sulle concrete implicazioni derivanti dalla regola della simultaneità della delazione, con particolare riguardo al profilo degli obblighi gravanti sul chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditati.

Come noto, l'art. 485 c.c. impone al chiamato all'eredità, che sia a qualsivoglia titolo nel possesso dei beni ereditari, di provvedere all'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione; in difetto egli è considerato erede puro e semplice, con ogni relativa conseguenza in punto al pagamento dei debiti ereditari. Del pari, una volta compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora accettato l'eredità con beneficio di inventario *ex* art. 484 c.c., ha termine di quaranta giorni per accettare o rinunciare; trascorso questo termine senza che abbia espresso la propria volontà, egli è considerato erede puro e semplice.

Al riguardo, va innanzitutto precisato che, per pacifica dottrina e giurisprudenza, ai fini dell'art. 485 c.c. è rilevante qualsivoglia relazione materiale tra il chiamato all'eredità e i beni ereditari,

ti e successivamente il loro acquisto sia venuto meno: ciò significa che, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata, il termine di prescrizione corre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, donde l'inferenza della delazione simultanea, con produzione immediata di effetti anche in capo ai chiamati ulteriori, titolari di una situazione giuridica rilevante, in quanto assoggettata alla prescrizione».

³¹Cfr. Cass. 30 marzo 2012, n. 5152, in *DeJure*, per cui «se il chiamato all'eredità muore senza averla accetta, ai sensi dell'art. 479 c.c. il diritto di accettarla si trasmette agli eredi: poiché non distingue tra i primi chiamati e chiamati ulteriori, la disposizione è considerata applicabile anche in favore dei secondi ed il fatto che agli ulteriori chiamati venga riconosciuta una posizione giuridicamente rilevante e trasmissibile agli eredi, costituisce un altro argomento in favore della tesi che la delazione operi immediatamente anche in favore dei chiamati ulteriori».

³²Così G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 108, che chiarisce che il chiamato ulteriore può trasmettere ex art. 479 c.c. non già il diritto di accettare l'eredità, ma soltanto «l'aspettativa di delazione». F. REGINE, Chiamati ulteriori ed accettazione dell'eredità, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 438 ss. Omogena a questa tesi nella conclusioni a cui perviene, A. CICU, Successioni per causa di morte (parte generale), in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1961, p. 52 ss., per cui «pur operando contemporaneamente la delazione a favore di tutti i chiamati, essa ha pieni effetti soltanto per il primo o primi chiamati, restando nei riguardi dei chiamati in subordine allo stato potenziale», con la conseguenza che «il diritto di accettare l'eredità non può essere esercitato finché il precedente chiamato non abbia rinunziato o sia decaduto»; C.M. BIANCA, op. cit., p. 613, per cui il termine decennale di cui all'art. 480 c.c. decorre dall'apertura della successione sebbene egli «non abbia ancora il diritto di accettare l'eredità».

³³ In senso contrario, Cass. 27 settembre 2012, n. 16426 che, con specifico riferimento all'ipotesi della sola successione testamentaria, incidentalmente afferma che «nella successione testamentaria la devoluzione ai chiamati ulteriori, previsti dalle norme della successione legittima, si attui solo quando venga meno la delazione del chiamato precedente»; la pronunzia chiarisce che «sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione (*omissis*) la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse e, dunque, prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'*actio interrogatoria* (*omissis*)».

non essendo necessario che essa si configuri quale possesso alla stregua dell'art. 1140 c.c.; assume, dunque, rilievo anche la mera detenzione ³⁴.

La giurisprudenza attribuisce altresì rilevanza all'ipotesi di compossesso di beni ereditari indivisi³⁵. Con specifico riguardo a tale fattispecie, alcuna dottrina ha argomentato che la "quota" idealmente riferibile al singolo compartecipe non può essere di per sé oggetto di possesso, rappresentando unicamente la misura (ed il limite) in cui il comproprietario partecipa ai vantaggi derivanti dalla cosa comune manente comunione. Sulla base di tali argomentazioni, si è ritenuto che il possesso del comproprietario avrebbe ad oggetto l'intera cosa e non solo una quota ideale della stessa³⁶; tale soluzione pare condivisa dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 5152/2012, ha ritenuto che «la signoria di fatto esercitata sul bene con il relativo animus si estende[va] a tutti i cespiti già in comproprietà» e che diversamente opinando «si arriverebbe alla non condivisibile conclusione che il coerede, comproprietario con il *de cuius* dei beni, non potrebbe dirsi mai nel possesso dei beni ereditari, perché la sua signoria sarebbe esercitata con riferimento alla quota astratta».

Si rileva altresì che è indifferente che il delato si trovi nel possesso dei beni ereditari già in data anteriore all'apertura della successione ³⁷, ovvero che lo consegua solo in epoca successiva alla morte del *de cuius* ³⁸. Tale principio è fatto proprio dalla richiamata pronunzia n. 5152/2012, per cui deve ritenersi «equivalente la situazione del chiamato all'eredità (*omissis*) che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario».

Ai fini dell'operatività dell'art. 485 c.c. è altresì necessario che il chiamato sia consapevole della devoluzione in suo favore: e, infatti, la norma prevede che il termine di tre mesi decorra alternativamente dall'apertura della successione o dal giorno in cui il chiamato abbia avuto notizia della devoluta eredità³⁹.

³⁴ Cfr. Cass. 5 maggio 2008, n. 11018, in *DeJure*, per cui «è sufficiente che il possesso del chiamato – che non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sul bene, ma si esaurisce in una mera relazione materiale, che consenta l'esercizio di concreti poteri – riguardi anche uno solo dei beni ereditari»; in termini, Cass. 18 luglio 1953, in *Giust. Civ.*, 1953, II, pp. 2551 ss., per cui è sufficiente un possesso qualsiasi, anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo.

In dottrina, G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, cit., tomo I, p. 274; L. FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, cit., p. 272; C. ROMEO, L'acquisto dell'eredità in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto G. Bonilini, tomo I, cit., p. 1199 ss., per cui la relazione materiale non deve necessariamente ricorrere con tutti i beni componenti il patrimonio ereditario ma è sufficiente che intercorra anche solo con uno; P. LOREFICE, L'accettazione con beneficio di inventario, in Trattato breve delle Successioni e Donazioni, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, vol. I, cit., pp. 340-341.

³⁵ Cfr. Cass. 4 maggio 1983, n. 3043; Cass. 3 febbraio 1993, n. 1325; Cass. 13 marzo 2014, n. 5862, che ha ritenuto rilevante la circostanza che «la vedova N. al momento della morte del marito aveva il possesso del 50% dell'autovettura e, dunque, stante la relazione materiale con la res, avrebbe dovuto provvedere alla redazione dell'inventario»; pronunzie tutte consultabili in *DeJure*.

³⁶ Cfr. A. MASI, Possesso e detenzione, in Trattato di Diritto Privato, diretto da P. Rescigno, tomo II, Utet, Torino, 1982.

In linea con tale impostazione si pone l'orientamento giurisprudenziale per cui:

a) «il compossessore può esercitare nei confronti dei terzi l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione quale che sia la sua quota di partecipazione» (cfr. Cass. 22 novembre 2012, n. 20704, in *DeJure*);

b) «il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso *ad usucapionem*», da ciò potendosi desumere che il possesso del comproprietario è esercitato sull'intera *res* (cfr. Cass. 4 luglio 2017, n. 16414, in *DeJure*).

³⁷ In tal senso, Cass. 18 luglio 1953, cit. che ha precisato che «perché si verifichi l'ipotesi dell'accettazione legale dell'eredità in dipendenza della mancata osservanza, da parte del chiamato a succedere che si trovi nel possesso dei beni, delle disposizioni relative al beneficio d'inventario (art. 485 c.c.), è sufficiente un possesso qualsiasi dei beni stessi, qualunque ne sia il titolo e quindi anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo, essendo inoltre del tutto indifferente se esso sia preesistente all'apertura della successione».

³⁸ In tal caso, il termine di tre mesi per il compimento dell'inventario decorrerà dal conseguimento del possesso: L. FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, cit., p. 273.

³⁹ Così L. FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, cit., p. 273, per cui «il possesso di fatto o reale non è pertanto da solo

Chiarito quanto sopra, si pone la questione se l'art. 485 c.c., nulla specificando al riguardo, si riferisca unicamente al chiamato principale ovvero anche il chiamato in subordine.

L'unico precedente della Suprema Corte rinvenuto sul tema è la richiamata sentenza n. 5152/ 2012 che, facendo propria la tesi della simultaneità della delazione, ha ritenuto che «il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, 3° comma e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel 1° comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione».

In altre parole, la delazione simultanea non solo fa sorgere in capo al chiamato di grado successivo, nella pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati, la facoltà di accettare validamente l'eredità – anche se con efficacia subordinata al venir meno o alla rinuncia del diritto da parte dei primi chiamati – ma determina altresì in capo ai medesimi, che siano nel possesso dei beni ereditari, l'assai più gravoso onere di redigere l'inventario, diversamente incorrendo gli stessi nelle decadenze di cui all'art. 485 c.c.

Pur non rinvenendosi altri precedenti specifici sul punto, sulla base dei principi espressi dal Supremo Collegio con la sentenza testé citata, è, dunque, prudente ritenere applicabile l'art. 485 c.c. e i relativi limiti temporali e decadenze anche al chiamato ulteriore che si trovi nel possesso dei beni ereditari.

Tanto premesso, con riguardo al caso concreto, può ritenersi che Caietto, nella sua qualità di comproprietario di beni già appartenenti pro quota anche al *de cuius*, poi caduti in successione, fosse, al tempo dell'apertura della successione, nel (com)possesso di beni ereditari, nonché, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronunzia n. 5152/2012, che egli avrebbe do-vuto dar corso all'inventario nel termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c. Per contro, egli non ha adempiuto a tale onere cosicché egli è decaduto dalla facoltà di accettare con beneficio d'inventario e dovrà considerarsi quale erede puro e semplice.

5. L'attribuzione di beni determinati tra istituzione di erede e legato: l'interpretazione della volontà del testatore

Due soggetti cui sono stati devoluti per testamento rispettivamente ad uno tutti gli immobili del de cuius e all'altro tutti i beni mobili sono da considerarsi eredi o meri legatari?

* * *

sufficiente a far decorrere il termine in questione se non è accompagnato dall'elemento della conoscenza»; P. LOREFICE, *op. cit.*, pp. 340-341.

Nella fattispecie la *de cuius* ha disposto con testamento olografo dei propri beni in favore della madre e dei cugini, attribuendo loro – attraverso la formula "lascio" – specifici cespiti ereditari e, precisamente, alla prima i fabbricati e i terreni e ai secondi i beni costituenti il "patrimonio mobiliare". È bene precisare che con le predette disposizioni la testatrice ha esaurito l'intero suo patrimonio e che i beni rispettivamente assegnati alla madre e ai cugini sono di valore pressoché analogo.

La questione che si pone è se i predetti soggetti siano eredi della defunta o meri legatari; il che assume particolare rilevanza considerato che la *de cuius* aveva stipulato in vita alcune polizze assicurative che, per il caso di morte del contraente, individuano quali beneficiari, sulla base di una formula comune nella prassi, gli eredi testamentari o, in difetto di testamento, quelli legittimi.

* * *

Onde rispondere al quesito, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 588, 1° comma, c.c., «le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario». Dunque, è erede colui che subentra nell'universalità o in una quota dei diritti/rapporti facenti capo al *de cuius* (salvo quelli che si sono estinti per effetto della morte); il legatario, invece, succede esclusivamente in uno o più diritti/rapporti determinati⁴⁰.

Tuttavia, il 2° comma della norma in esame precisa che «l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio». In altre parole, l'attribuzione a titolo universale è compatibile anche con l'assegnazione di uno o più beni determinati (c.d. *institutio ex re certa*).

Come si ricava dal testo normativo, ai fini della configurabilità della fattispecie in questione concorrono: a) un elemento oggettivo, cioè l'attribuzione di uno o più beni determinati; b) un elemento soggettivo, cioè l'intenzione del testatore di assegnare i predetti beni quale "quota" dell'intero patrimonio⁴¹.

L'indagine-circa la ricostruzione della volontà del testatore si rivela particolarmente complessa. Dottrina e giurisprudenza, nell'impossibilità di formulare una regola generale, hanno individuato alcuni "indici" utili a distinguere l'ipotesi di *institutio ex re* certa dalla previsione di meri legati.

In primo luogo, pacificamente è esclusa la vocazione a titolo universale nell'ipotesi in cui vi sia chiamata nel solo lato attivo, con esclusione delle passività⁴². Secondo alcuna dottrina, deve altresì escludersi l'intenzione del testatore di assegnare determinati beni in funzione di "quota" del proprio patrimonio nell'ipotesi in cui egli abbia espressamente escluso che il destinatario

⁴⁰ Per la distinzione tra erede e legatario si rinvia a G. BONILINI, *La successione a causa di morte,* in *Trattato di diritto delle Successioni e donazioni,* diretto da G. Bonilini, tomo I, cit., p. 11 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni,* cit., tomo I, p. 71 ss.

⁴¹ Cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6125, per cui «*in* tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (*institutio ex re certa*) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve intendersi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati»; cfr. Cass. 6 novembre 1986, n. 6516, per cui «è necessario stabilire se la disposizione sia stata data dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'*universum jus*, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso». Le pronunzie sono consultabili in *DeJure*.

⁴² In dottrina, J. BASSI, *Lascito di beni determinati*, in V. CUFFARO (a cura di), *Successioni per causa di morte – Esperienze e argomenti*, Giappichelli, Torino, p. 551; G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 243 ss.; nella giurisprudenza, Trib. Reggio Calabria 2 gennaio 2004, consultabile in *DeJure*.

della disposizione possa trarre vantaggio da acquisti del *de cuius* successivi alla redazione del testamento ovvero dalla successiva scoperta di beni dei quali lo stesso *de cuius* non sapeva di essere titolare ⁴³.

Non è di per sé confermativa della volontà del testatore di disporre a titolo universale il fatto che egli abbia lasciato i propri beni ai figli e/o a parenti stretti⁴⁴.

Ai fini della configurabilità della fattispecie de qua, è stato ritenuto necessario che il testatore abbia disposto di tutti i propri beni⁴⁵.

È bene precisare che la mancata specificazione dell'entità della quota (cioè della sua frazione aritmetica)⁴⁶ non è di per sé preclusiva dell'attribuzione a titolo universale, purché risulti che il testatore abbia inteso quei beni come parte ideale dell'intero suo patrimonio⁴⁷; a tale riguardo, è stata qualificata istituzione *ex re* certa l'attribuzione di beni individuati per categorie o classi⁴⁸. È invece per lo più negato rilievo al criterio del rapporto proporzionale tra il valore dei singoli beni assegnati e quello dell'intero asse⁴⁹, cosicché anche l'attribuzione di cespiti di valore mo-

⁴³ S. D'ANDREA, La heredis institutio ex certa re, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*, diretto da G. Bonilini, tomo II, cit., p. 234 ss.

⁴⁴ S. D'ANDREA, *op. cit.*, p. 237; S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, in *Codice Civile Commentato*, fondato da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2005, p. 209 ss.: l'A. esclude che possa risultare decisorio il vincolo di parentela tra il testatore e il destinatario della disposizione ma, tuttavia, ritiene che quando il testatore abbia assegnato singoli cespiti del proprio patrimonio, in modo da esaurirlo, ai suoi più vicini familiari, movendo dalla presunzione che i testatore avesse la consapevolezza che detti soggetti sarebbero stati chiamati *ex lege* all'eredità, si debba reputare che il testamento abbia «valore confermativo del disegno successorio di fonte legale».

⁴⁵ S. D'ANDREA, *op. cit.*, p. 234 ss.; C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 773, per cui deve presumersi la volontà del testatore di assegnare quote del proprio patrimonio ogni qualvolta distribuisca tra i designati l'intero patrimonio o comunque tutti i beni economicamente importanti. In giurisprudenza, Cass. 12 luglio 2001, n. 9467, per cui «(*omissis*) è da osservare che l'attribuzione che esaurisca tutti i beni ereditari è generalmente interpretabile come istituzione di erede»; nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, sentenza 25 febbraio 2014, n. 230, inedita.

⁴⁶ S. D'ANDREA, *op. cit.*; F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, *op. cit.*, p. 452, per cui «al rigoroso criterio che per aversi il concetto di quota, e quindi di istituzione di erede, occorresse l'astratto riferimento ad una parte dei beni enunciata dal testatore con una frazione aritmetica, si è finito per opporre – specialmente nella giurisprudenza – il più equo concetto che tale rapporto astratto non debba necessariamente corrispondere ad una frazione numerica predeterminata nel testamento, ma che possa anche corrispondere ad una divisione idealmente concepita dal testatore, il quale abbia voluto istituire erede quella data persona lasciandogli determinati beni, da lui considerati come quota della universalità del suo patrimonio e la cui valutazione può farsi a posteriori dopo l'apertura della successione. Si è osservato che se la legge adopera la parola quota, non per designare una res certa ma la parte di un tutto, essa tuttavia non prescrive che codesto rapporto debba esprimersi dal testatore con un linguaggio aritmetico (*omissis*)». Nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Calabria 2 gennaio 2004, cit., per cui «è indubbio che si possa avere *institutio ex re certa* anche quando il testatore non abbia fatto alcun astratto riferimento al rapporto tra i beni lasciati e il patrimonio ereditario».

⁴⁷G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote*, cit., che chiarisce che il termine "*quota*" rimanda ad un «rapporto tra una parte e il tutto» e, dunque, l'intenzione cui fa riferimento l'art. 588 c.c. non potrà che consistere «nella considerazione delle *certae res*, specificamente menzionate, come rappresentative di una frazione dell'intero asse. Frazione che il disponente potrà essersi rappresentato, più o meno esattamente, anche in termini aritmetici, ma che la disposizione in esame consente di esprimere 'materializzata' per così dire in beni determinati».

⁴⁸ Così Cass. 1° marzo 2002, n. 13310, in *DeJure*, per cui «è da dubitare che l'attribuzione in proprietà della totalità di determinate categorie di beni (*omissis*) costituisca legato, valendo certamente come istituzione di erede se intesa come quota dei beni del testatore». In senso conforme, Cass. 6 novembre 1986, n. 6516, cit., per cui «se l'attribuzione di quota del patrimonio avviene per classi o gruppi di beni (come ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongono chiaramente in contrario, che l'attribuzione abbia luogo a titolo universale»; in dottrina, G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote*, cit. per cui «caso a sé costituisce poi l'ipotesi 'universalmente' citata, di assegnazioni aventi ad oggetto rispettivamente tutti i beni mobili e tutti gli immobili, di fronte alle quali (dato che *tertium non datur*) la volontà attributiva dell'*universum ius* risulta dalla natura stessa delle disposizioni»; *contra*, in dottrina, S. D'ANDREA, *op. cit.*, p. 236, per cui la circostanza che il testatore abbia lasciato ad un soggetto tutti gli immobili e ad un altro tutti i mobili non significa di per sé che egli abbia inteso i due complessi di beni in funzione di quota.

⁴⁹ Così L. BIGLIAZZI GERI, *Successioni testamentarie, Artt. 587-600*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. ranca, Zanichelli, Bologna, 1993, p. 109, che ritiene che il criterio in esame non consenta di per sé solo di «stabilire quale

desto rispetto a quello dell'intero patrimonio può integrare una disposizione a titolo universale laddove il *de cuius* li abbia considerati in funzione di quota dell'intero ⁵⁰.

Da ultimo, tra i criteri elaborati dalla giurisprudenza, si segnala quello della presunzione di attribuzione a titolo universale, di tal ché, in caso di dubbio, la disposizione deve qualificarsi come istitutiva di erede⁵¹.

Tanto chiarito, con riguardo al caso di specie, occorre innanzitutto evidenziare che le disposizioni rispettivamente in favore dei cugini e della madre sono "identiche" sul piano lessicale (in entrambi i casi è stata, infatti, utilizzata la formula "lascio"), da ciò potendosi desumere che non fosse intenzione della testatrice trattare in maniera differenziata i predetti soggetti. Sotto altro profilo, può presumersi che ella avesse certamente intenzione di nominare erede la madre (peraltro, unica legittimaria).

La *de cuius,* che ha disposto per testamento di tutti i suoi beni, per non avendo indicato delle "quote" (cioè delle frazioni aritmetiche), ha suddiviso idealmente il proprio patrimonio in due masse, l'una comprendente tutti i beni mobili, l'altra tutti i beni immobili, cosicché può ritenersi che tali due categorie di beni siano state intese dalla medesima quali parti ideali dell'intero asse. Peraltro, nella fattispecie, non v'era una significativa differenza tra il valore proporzionale dell'assegno in favore dei cugini e quello in favore della madre rispetto all'intero asse ereditario. Le considerazioni che precedono depongono nel senso di concludere che la testatrice abbia voluto istituire "eredi" tanto la madre, quanto i cugini, disponendo in loro favore di beni determinati *ex* art. 588, 2° comma, c.c. Tutti i predetti soggetti, in quanto eredi, sono quindi beneficiari delle prestazioni di cui alle polizze vita stipulate dalla testatrice.

sia l'effettiva volontà del testatore, visto che, bene o male, il valore delle *res certae*, se complessivamente considerato, finirà pur sempre per corrispondere ad una quota, ancorché non rilevante, del patrimonio relitto. Sicché se esso costituisce il mezzo attraverso il quale determinare la quota, non è a dire che la sua adozione consenta anche di stabilire automaticamente se il testatore abbia davvero considerato quel o quei beni o un complesso di beni come quota»; G. AMADIO, L'oggetto della disposizione testamentaria, in Trattato breve delle Successioni e Donazioni, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, vol. I, cit., p. 961 ss., per cui il criterio del «rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati ed il valore dell'intero asse» confonde «l'accertamento della mens testantis con la quantificazione a posteriori dell'entità quotale delle attribuzioni. Con l'aberrante conseguenza di dover riconoscere, in ogni disposizione avente a oggetto beni determinati, un'institutio ex re, non potendo mai mancare un rapporto proporzionale tra l'entità del lascito e quella dell'asse».

⁵⁰ Cfr. Cass. 7 aprile 1971, n. 1029, in *Rep. Foro it.*, 1971, voce *Successione ereditaria*, c. 2954 e in *Mass. Foro. it.*, 1971, c. 313, per cui può esservi *institutio ex re certa* anche se i beni di cui è disposta l'assegnazione non costituiscono una quota rilevante del patrimonio del testatore.

⁵¹ Cfr. Cass. 12 luglio 2001, n. 9467. cit.; Trib. Roma 12 febbraio 2003 in *DeJure*; Trib. Bologna 25 febbraio 2014, n. 230, cit. *Contra*, Trib. Savona 1° agosto 2019, n. 75, in *DeJure*; in dottrina G. CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, cit., tomo I, p. 81; S. D'ANDREA, op. cit., p. 236.